

N. 1974-974-bis-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(Relatore: **FINCATO GRIGOLETTO**)

SUL TESTO UNIFICATO

DEL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(**GULLOTTI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA « AD INTERIM »
(**CRAXI**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**NICOLAZZI**)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTINAZZOLI**)

—

Nuove norme per la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali

Presentato il 30 luglio 1984

E DELLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, BOSI MARAMOTTI, NICOLINI, BADESI POLVERINI, BIANCHI BERETTA, CIAFARDINI, CONTE ANTONIO, D'AMBROSIO, MINOZZI, NATTA, TORTORELLA, VACCA

Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali

*Nuovo testo della proposta di legge 974 a seguito dello stralcio degli articoli da 11 a 37,
deliberato dall'Assemblea nella seduta del 2 ottobre 1984*

Presentata alla Presidenza il 18 aprile 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stato detto che con il decreto-legge 14 novembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, con il quale è stato istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali, è stata creata una organizzazione nuova con funzioni vecchie.

In effetti, la disciplina dei beni culturali attualmente vigente — come è noto — è quella posta con la legge 1° giugno 1939, n. 1089, i cui valori positivi, per altro, sono ancora largamente riconosciuti.

La legge del 1939, a sua volta, si basa principalmente sulla legge Rosadi del 20 giugno 1909, n. 364, riguardante le cose di interesse artistico e storico, e sulla prima legge generale per le bellezze paesistiche, n. 778 dell'11 giugno 1922. A tali interventi normativi risale l'affinamento degli istituti giuridici e amministrativi, divenuti punti fermi nella tutela dei beni culturali e, cioè: la dichiarazione d'interesse pubblico, l'obbligo di conservazio-

ne da parte dei proprietari dei beni vincolati; i poteri di intervento dell'Amministrazione, quali la autorizzazione per poter procedere a mutamenti nei beni stessi, l'ordine di sospensione dei lavori non autorizzati, l'ordine di demolizione di quanto abusivamente realizzato.

La normativa del 1939 realizza un vero e proprio programma complessivo di politica della cultura. Essa è preceduta ed accompagnata da interventi che toccano l'organizzazione amministrativa, quale la creazione di un unico consiglio nazionale (regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 289), e la ristrutturazione periferica degli uffici (legge 22 maggio 1939, n. 823).

Per l'approvazione delle leggi sulle cose d'arte e sulle bellezze paesistiche ci si avvale all'epoca dell'apporto di figure eminenti: Santi Romano, Severi, Giuseppe Bottai. Alla loro personalità, oltre che pre-

parazione, è attribuito il fatto che la discussione parlamentare per l'approvazione delle leggi fu molto rapida.

È utile ricordare anche il contenuto di novità ed il valore di quelle leggi che ricomprendevano nella tutela non soltanto l'oggetto d'arte, ma anche le singolarità geologiche, le ville, i parchi, i giardini, le bellezze paesistiche d'insieme, le collezioni artistiche. Notevole, nella legge sulle cose d'arte, fu la concezione pianificatoria; ma anche il coordinamento fra interessi privati e pubblici, la considerazione delle esigenze della funzione pubblica, della ricerca, della valorizzazione; i rapporti con la pianificazione urbanistica; l'attenzione ai problemi del mercato antiquario e delle esportazioni; la limitazione alla inalienabilità delle cose di proprietà dello Stato e degli enti pubblici; la regolamentazione del diritto di prelazione; i poteri dello Stato in materia di ritrovamento, di restauro « d'autorità », di espropriazione.

Né è questa la sede per approfondire il tema, pur notevole, del grado di applicazione della legge di tutela; certo è che la guerra ed il successivo sviluppo economico impetuoso, ma non in tutto coordinato, non consentirono l'affermazione diffusa ed incisiva di pur validi principi ed intuizioni.

L'avvento dello Stato democratico e repubblicano ha portato alle affermazioni contenute nell'articolo 9 della Costituzione, secondo cui « la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ».

È noto come, inizialmente, i principi ora riprodotti siano stati in qualche modo sottovalutati; si sottolineò l'eccessiva indeterminatezza delle disposizioni costituzionali e si sostenne l'irrilevanza giuridica dell'oggetto.

Ma è altrettanto noto come tali principi siano sempre più divenuti concreti ed attuali, punto di riferimento di ogni dibattito politico e culturale, per la forza caratterizzante che danno all'intero ordinamento giuridico. Il secondo comma dell'articolo 9 è oggi guida e principio

fondamentale dei problemi attuali e gravi riguardanti l'ecologia nonché il recupero e la difesa del patrimonio storico ed artistico nazionale.

Il compito di promuovere lo sviluppo della cultura, affermato dall'articolo 9, deve, poi, essere posto in connessione con l'articolo 33 della Costituzione ove si sancisce il principio di libertà della cultura. Si legge, infatti (primo ed ultimo comma) che « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento » e che « Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ». V'è qui tutto il problema del rapporto fra politica e cultura il cui punto di equilibrio spetta al Parlamento individuare.

Va, poi, considerato che l'articolo 9 della Costituzione attribuendo alla « Repubblica » il compito di promuovere la cultura, intende richiamare lo Stato ordinamento in ogni sua articolazione e, quindi, anche le Regioni, le Province ed i Comuni. Per altro, se l'attribuzione allo Stato ordinamento del compito di promuovere la cultura consente che più soggetti pubblici possano partecipare a svolgere tale funzione, tuttavia l'unicità del fine appare legittimare procedimenti e strumenti di raccordo, coordinamento o indirizzo nell'azione dei vari soggetti pubblici.

La funzione di promovimento della cultura non può non essere presente anche nella ricerca del significato più pieno da dare al secondo comma dell'articolo 9. Questo consente di vedere la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione, non in significato meramente conservativo di difesa passiva dei soli beni definiti di valore paesaggistico o storico-artistico, bensì in senso dinamico che investe ogni intervento della comunità che operi nel divenire del paesaggio.

Il paesaggio ed il patrimonio storico artistico appaiono dal dettato costituzionale come un valore unitario, che tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento sono chiamati a realizzare. Peraltro, sia il paesaggio che il patrimonio artistico e stori-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

co non sono compresi fra le materie di competenza regionale di cui all'articolo 117, anche se le Regioni hanno indubbiamente competenze proprie in taluni aspetti (o sub-materie) che vi sono ricomprese e, anzi in alcuni casi, (ad esempio, l'urbanistica), costituiscono un modo attraverso cui può realizzarsi la tutela di quei medesimi valori che sono il contenuto della materia statale.

Da ciò un delicato problema di definizione dei rapporti fra Stato e Regioni che non è, tuttavia, un problema concettuale o di definizione, ma di modo di raccordo o coordinamento, ovvero di modalità di indirizzo in una materia di cui gli enti territoriali sono legittimati a realizzare i valori, anche attraverso l'attività in settori nei quali hanno competenza propria.

In proposito, vanno richiamate le disposizioni della legge 22 luglio 1975, numero 382, in materia di trasferimento e delega di funzioni amministrative alle Regioni, nonché i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività medesime riservate allo Stato. Ed, ancora, va richiamato che l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali; a sua volta, l'articolo 48 dello stesso decreto n. 616 prevedeva che, con la legge sulla tutela dei beni culturali, da emanare entro il 31 dicembre 1979, dovessero essere stabilite « le funzioni amministrative delle Regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico ».

Il disegno di legge n. 1974 presentato il 30 luglio 1984, recante « Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali » costituisce dunque anche adempimento governativo ad un obbligo di legge.

In effetti, come si rilevava nella sua presentazione alla Camera dei deputati, la esigenza che ha ispirato lo studio e la elaborazione del disegno di legge e il lungo dibattito svoltosi con le forze inte-

ressate, si ricollega alla necessità di risolvere un duplice ordine di problemi connessi, da un lato, alla previsione normativa contenuta nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, dall'altro, alla necessità, da tempo avvertita da studiosi, operatori del diritto, funzionari tecnici amministrativi, di introdurre alcune modifiche e integrazioni alla vigente normativa in tema di beni culturali, e in ispecie alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Modifiche e integrazioni (non « correzioni ») imposte da circa 45 anni di diretta e a volte sofferta esperienza applicativa, cui si è parallelamente affiancata una interessante, dotta e fertile elaborazione, da parte di insigni amministratori, associazioni culturali, forze politiche, dei principi e della essenza stessa « del bene culturale » meritevole di tutela.

L'individuazione dei principi informativi del disegno di legge n. 1974 è stata operata attraverso un'attenta indagine di tutta la documentazione relativa ai lavori in precedenza realizzati, soprattutto a livello di commissioni di studio ministeriali e di precedenti schemi di disegni di legge quali, ad esempio, i lavori della commissione Franceschini e il disegno di legge della commissione Papaldo e, da ultimo, il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dall'allora ministro Scotti (A.C. n. 3288) il 4 marzo 1982, lavori che seppure non giunti, ma solo in sede normativa, a risultati conclusivi, costituiscono pur sempre, per l'impegno profuso e per l'autorità indiscussa dei soggetti che vi hanno concorso, strumenti insostituibili di riferimento e confronto sul piano tecnico, giuridico e metodologico.

Il disegno di legge n. 1974 si è ispirato ai lavori di una commissione presieduta dal professor Massimo Severo Gianini, vice presidente del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali, sulla base delle linee indicate dal Ministro, e tenuto conto degli esami e delle consultazioni svoltisi in Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, con le Regioni e, all'interno della struttura amministrativa del Ministero, con le organizzazioni sinda-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cali presenti in consiglio di amministrazione. Le consultazioni e gli apporti, come pure i rilievi e le proposte, sono stati utilmente raccolti sia nella fase di impostazione delle linee generali che nella fase di articolazione e stesura del disegno di legge. Né è mancato l'intervento di privati cittadini come pure di associazioni e fondazioni interessate o comunque operanti nel campo dei beni culturali.

Il disegno di legge si propone di definire nuovi principi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche in relazione alle funzioni amministrative attribuite alle Regioni e agli altri enti locali territoriali.

In tale ottica, l'originario testo non intendeva realizzare una disciplina compiuta e definitiva in materia di tutela, ma solo fissare i principi in base ai quali il Governo, su apposita delega del Parlamento, avrebbe poi proceduto ad un riordino complessivo della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali (al fine di conferire al settore chiarezza e organicità) con la stesura di un testo unico.

Nel titolo I del disegno di legge venivano fissati i principi generali e disciplinate le procedure relative alla tutela dei beni culturali.

Le norme proposte tenevano conto degli indirizzi enucleati in sede dottrina e giurisprudenziale, nonché delle esigenze emerse dalla esperienza amministrativa degli organi centrali e periferici del Ministero. Venivano recepite le esigenze di valorizzazione e di fruizione sociale del patrimonio culturale nelle sue varie categorie di beni (monumenti, musei, biblioteche, archivi, ecc.). Veniva regolata la disciplina delle attività di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle iniziative di tutela e valorizzazione dell'arte contemporanea, e definiti gli obblighi dei proprietari, possessori o detentori, pubblici o privati, con l'introduzione di un nuovo istituto giuridico, quello della dichiarazione di interesse culturale di attività svolte presso locali pubblici e circoli al fine di garantirne la li-

bera esplicazione e assicurarne la continuazione.

È proprio di questi anni, infatti, la chiusura di attività che, per natura, tradizioni, per essere punto di incontro, rappresentano un momento essenziale della vita culturale di intere aree urbane, i casi più eclatanti di cui si è occupata ampiamente la stampa riguardano la chiusura di molte librerie, tradizionalmente legate alla vita culturale della città.

Notevole era inoltre la previsione della possibilità, da parte dello Stato, di dichiarare l'interesse culturale di aree, immobili, o edifici compresi nei centri storici o nei centri edificati, delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Si tratta di un principio innovativo, in quanto introduce nell'ordinamento vigente uno strumento mediano di tutela che si colloca sistematicamente tra il vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e quello ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che consentirà allo Stato di salvaguardare aree urbane di particolare interesse culturale dall'ulteriore degrado cui sono state sottoposte negli ultimi decenni.

Veniva poi introdotta una specifica norma volta ad agevolare, dal punto di vista procedurale e finanziario, l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato ed a consentire quindi di esercitare pienamente la azione di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Nel titolo secondo del testo originario venivano definite le attribuzioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e delle Regioni, in conformità ai principi costituzionali, alla legge istitutiva del Ministero, alle norme che hanno già definito talune attribuzioni delle Regioni.

Nel successivo titolo terzo si proponeva una delega al Governo riguardante il coordinamento, in testi unici, delle leggi vigenti in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

Una pur rapida lettura delle disposizioni generali consentiva di percepire im-

mediatamente come la nuova normativa fosse intesa a recepire l'esigenza, da tempo avvertita a livello scientifico, di qualificare il bene culturale quale realtà storicizzata, ormai acquisita anche al patrimonio della scienza giuridica e particolarmente del diritto amministrativo, fermo restando, che, non trattandosi di concetto cristallizzabile in una precisa definizione legislativa (*omnis in jure definitio periculosa*, insegnano i pandettisti), la enunciazione della materia oggetto della particolare disciplina normativa costituisce pur sempre e soltanto una formulazione indicativa, niente affatto perentoria e non per questo contrastante con il principio di « certezza del diritto », posto che il più ampio grado di certezza è comunque assicurato proprio dalla correlazione, costante, necessaria e imprescindibile, con la esigenza della realizzazione e della tutela dell'interesse pubblico nel che si sostanzia, in definitiva, la soggezione alla disciplina in esame di tutte le « ... manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo, del suo ambiente naturale, storico... ».

In linea con tale nuova e decisamente più moderna ottica di valutazione del bene culturale si colloca, altresì la esplicita sanzione normativa del valore « dichiarativo », e non costitutivo, dei provvedimenti di vincolo relativamente ai quali la previsione di una efficacia sia pure solo interinale (e cioè fino a che giunga il definitivo provvedimento ministeriale) della notificazione della proposta di vincolo (eccezion fatta per il settore archivistico, per il quale si è mantenuta ferma la competenza esclusiva dello stesso organo periferico), costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina, novità imposta dall'esigenza di evitare — come per il passato — perniciosi, e troppo spesso pienamente realizzati, tentativi di dolosa sottrazione del bene *medio tempore* agli obblighi connessi con un vincolo in corso di notifica.

Il valore dichiarativo del vincolo, che costituisce essenzialmente — ma non sempre necessariamente — mera condizione

formale, cui inerisce un contenuto concreto sul piano strettamente operativo, non si identifica in una accettazione del principio di compressione del diritto di proprietà sui beni culturali indipendentemente dal loro accertamento, ma — più precisamente — costituisce una ipotesi di limitazione dei diritti in funzione del prevalente interesse pubblico (alla conoscenza e fruizione), interesse qualificato, conaturato al bene fin dall'origine che — anche in conformità della giurisprudenza della Corte costituzionale — non comporta alcun obbligo di indennizzabilità.

Quanto ai rapporti fra i compiti dello Stato e quelli delle Regioni, considerato che la materia all'esame non rientra fra quelle elencate dall'articolo 117 della Costituzione (salvo che per i musei e le biblioteche di enti locali, in ordine ai quali sono stati comunque espressamente previsti criteri informativi per la soluzione dei problemi speciali più spesso ricorrenti), il principio ispiratore della relativa normativa è stato quello di realizzare una collaborazione armonica e piena, evitando drasticamente ogni possibile, sia pur solo potenziale conflitto di competenza.

Premesso che non esiste, e non può esistere sul piano teorico, una netta differenziazione tra il concetto di tutela e quello di valorizzazione, la circostanza che in alcune parti dell'articolato possa emergere una duplicità di collocazione (potestà di tutela prevalentemente a favore dello Stato e potestà di valorizzazione prevalentemente a favore delle Regioni) deve intendersi come rispondente esclusivamente ad un criterio di ordine metodologico.

Il criterio adottato non determina alcuna riduzione della funzione dello Stato a mera azione autoritaria, di tutela giuridico-amministrativa, con sottrazione al medesimo della materia conoscitiva inerente ai beni culturali, (catalogazione, inventariazione, documentazione, ricerca, studio, ecc.). Inoltre, l'esigenza di rispettare costantemente il principio della collaborazione armonica trova puntuale applicazione, da un lato, nella prevista par-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tecipazione delle Regioni e degli enti territoriali a funzioni squisitamente di tutela come comprovano: a) i riconosciuti poteri di iniziativa e proposta per il riconoscimento e la dichiarazione di bene culturale, nonché la imposta esigenza di motivazione del provvedimento ministeriale con cui si sia ritenuto di non condividere l'iniziativa o la proposta dell'ente locale; b) la espropriazione dei beni culturali a favore delle Regioni; c) la facoltà di esercizio del diritto di prelazione in via sussidiaria da parte delle Regioni; d) il concorso delle Regioni, nello svolgimento di compiti di valorizzazione e tutela in materia di arte contemporanea e beni culturali demoantropologici; dall'altro, nella partecipazione, diretta e promozionale, degli organi statali alle attività di censimento, catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, in ordine alla determinazione dei criteri di uniformità e delle metodologie da seguire sul piano nazionale nell'opera di censimento e catalogazione, nonché nel duplice concorso dello Stato e delle Regioni, al funzionamento del sistema bibliotecario nazionale, attività queste già oggetto di fattiva collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

In tale articolata visione si è così ritenuto di poter offrire concreta attuazione al principio, indiscusso, secondo cui solo la conoscenza dei beni culturali è condizione pregiudiziale e imprescindibile di ogni efficace tutela intesa in senso sia giuridico che tecnico; l'esigenza di uniformità della tutela in senso tecnico è stata soddisfatta attribuendo alle Regioni una vasta sfera operativa nei settori della ricerca, del restauro, della catalogazione e dello studio conservativo, e con l'attribuzione agli organi di amministrazione statale delle inderogabili funzioni di garanzia dell'unitarietà degli indirizzi, delle competenze, dei metodi di indagine e dei criteri scientifici da adottare.

Quanto alla necessaria garanzia della tutela in senso giuridico provvedono le disposizioni che disciplinano, come sopra già ricordato, la delega al Governo per

quanto concerne il coordinamento delle leggi vigenti in materia.

La norma di delega al Governo per il coordinamento delle leggi sui beni culturali e ambientali è risultata non solo necessaria ma indispensabile, innanzitutto, per corrispondere all'esigenza manifestata dagli organi tecnico-scientifici e amministrativi dei beni culturali, delle Regioni e degli enti locali, nonché dei privati cittadini e associazioni, di semplificare e armonizzare la complessa e stratificata normativa in vigore, ai nuovi principi, agevolandone in tal modo l'interpretazione, l'applicazione e incoraggiando la partecipazione dei privati nel campo dei beni culturali ed ambientali.

La delega concerneva altresì la regolamentazione delle procedure relative alla registrazione dei beni culturali, nonché la introduzione di nuove misure sanzionatorie per combattere le violazioni delle norme sulla tutela e sulla conservazione che hanno assunto dimensioni particolarmente gravi e presentano tipologia sempre più varia.

Il rigoroso rispetto del dettato costituzionale ha imposto la estrema analiticità dei contenuti della delega; sussisteva peraltro, la piena disponibilità del Governo ad adottare eventuali diverse formule più idonee ad assicurare, con il coordinamento della normativa *in subiecta materia*, una ancor più rigorosa conservazione, protezione, valorizzazione, fruizione pubblica del vasto patrimonio culturale, pubblico e privato, che il nostro paese vanta e nei confronti del quale molti guardano con rinnovato interesse, non solo culturale ma anche per la sua essenziale valenza socio-economica.

Assegnato all'VIII Commissione permanente, il disegno di legge n. 1974, è stato esaminato congiuntamente alla proposta di legge n. 974-bis (Ferri ed altri) recante « Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ».

Il Comitato ristretto, all'uopo istituito, ha successivamente provveduto alla stesura di un testo unificato.

Nel nuovo testo unificato sono stati recepiti suggerimenti ed indicazioni atti a migliorare sensibilmente la struttura complessiva del provvedimento, pur nel rispetto e nella conferma degli aspetti cardine dell'originario progetto governativo.

Al processo di elaborazione all'interno del Comitato ristretto hanno dato un importante e fattivo contributo tutti i gruppi, anche se l'apporto del gruppo comunista è stato particolarmente rilevante.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto è stato quindi esaminato ed ulteriormente arricchito dalla Commissione plenaria che lo ha licenziato il 27 marzo 1985 dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il testo della Commissione si apre, all'articolo 1, con una importante affermazione di principio e, cioè, che « i beni culturali ed ambientali, indipendentemente dalla dichiarazione e dalla appartenenza, sono patrimonio culturale della Nazione ».

Volendo sottolineare solo le innovazioni o modificazioni all'originario testo governativo, va innanzitutto ricordato che con l'articolo 7 si estende anche alle zone indicate dalla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 il potere del Ministero per i beni culturali e ambientali di dichiarare l'interesse culturale di intere aree. Tale potere, quindi, può riguardare anche le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

L'articolo 10, poi, individua più dettagliatamente gli obblighi di coloro che hanno titolo su un bene dichiarato culturale.

La tutela delle aree o zone di interesse culturale (articolo 11) può cadere su aree o località sulle quali insistono resti di interesse archeologico, la cui esistenza risulti anche solo in base ad un qualsiasi modo di accertamento scientifico.

Si è quindi eliminata, con effetti di maggiore chiarezza ed estensione, il richiamo alla circostanza che i resti fossero parzialmente affiorati o scavati.

Recependo l'indicazione contenuta all'articolo 38 della proposta di legge n. 974-bis, l'articolo 22 assegna alle Regioni il compito di predisporre, d'intesa con l'Ufficio regionale per i beni culturali e ambientali, l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali, secondo le direttive scientifiche e le metodologie degli istituti superiori competenti. Notevole è il fine prioritario che viene assegnato all'inventario regionale: esso è finalizzato all'acquisizione di dati utilizzabili, fra l'altro, per la redazione degli strumenti urbanistici e dei piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado e per l'individuazione preventiva di aree archeologiche.

A tali fini i dati conoscitivi degli inventari regionali devono essere messi a disposizione dei comuni e questi, a loro volta, sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbanistici, ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali ed ambientali.

Ugualmente dalla proposta di legge n. 974-bis sono ricavate le norme (articoli 25 e 26) che disciplinano l'esportazione, la importazione e la temporanea esportazione. La prima norma vieta l'esportazione di beni culturali notificati e prevede altresì che il Ministro, sentito il Comitato nazionale per i beni culturali e ambientali, possa con proprio decreto stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni. L'articolo 26 prevede in quali casi possa essere consentita l'esportazione temporanea di beni culturali, stabilendo espressamente che la violazione della disposizione rende l'esportazione illecita.

L'articolo 28, il cui contenuto è tratto dalla proposta di legge n. 974-bis, poggia la giurisdizione amministrativa per i provvedimenti di esclusione espressamente il ricorso ad arbitrati e collegi peritali e ad ogni forma di lodo arbitrale o arbitrato proprio o improprio.

La norma appare ispirata a sottolineare il particolare interesse pubblico che assumono i beni culturali, per cui per essi non possono operare se non gli organi di giustizia dello Stato, con la loro obiettività, indipendenza e riconosciuta professionalità.

Tra i criteri che il Governo è tenuto a seguire in sede di emanazione di leggi delegate per il coordinamento delle norme sui beni culturali (articolo 29), assumono particolare importanza le seguenti disposizioni, innovative rispetto al testo governativo originario:

prevedere adeguate forme di controllo per le attività commerciali concernenti i beni culturali e ambientali e le opere di autori viventi;

predisporre uno specifico regime sanzionatorio per le inosservanze degli

obblighi relativi alla tenuta dei registri per la catalogazione;

riordinare il sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo, fra l'altro, nei casi più gravi di violazione delle norme di tutela l'acquisizione senza indennizzo dei beni al patrimonio pubblico (Stato, Regioni e Comuni).

Va, infine, sottolineato, come motivo di particolare soddisfazione e valore, l'unanimità di tutti i gruppi parlamentari sul testo che è stato elaborato, a dimostrazione che i temi della cultura sanno creare valide e piene forme di collaborazione parlamentare fra ogni parte politica.

FINCATO GRIGOLETTO, *Relatore*.

**PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)**

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge nn. 1974 e 974-*bis*, assegnati alla Commissione per il parere, esprime

PARERE FAVOREVOLE

al nuovo testo proposto dalla VIII Commissione con le seguenti osservazioni:

1) sembra insufficiente la definizione dei beni ambientali, cui bisognerebbe dare un contenuto meno astratto o impreciso;

2) la prima parte dell'articolo 3 andrebbe eliminata perché superflua, mentre la seconda dovrebbe essere inserita nell'articolo recante la definizione di « beni culturali ed ambientali »;

3) appare limitativa, se non superflua, l'attribuzione agli enti territoriali o alle associazioni culturali del potere di « attivazione » della proposta per la dichiarazione della natura di bene culturale ed ambientale;

4) sembra necessaria una maggiore chiarificazione delle procedure e dei tempi di cui all'articolo 4, con particolare atten-

zione al vincolo esercitato sui beni ambientali ove si svolga attività agricola;

5) appare ultroneo il primo comma dell'articolo 10; il secondo comma dello stesso articolo dovrebbe essere così corretto: « Nessun intervento può essere effettuato su un bene culturale o ambientale dichiarato tale ai sensi dell'articolo 4... »; così come appare necessario aggiungere al terzo comma, terzo rigo, le parole « ed ambientali » dopo le parole « beni culturali »;

6) non sembra espressa nell'articolo 11 la certezza giuridica che dovrebbe tutelare le zone di interesse archeologico, compatibilmente con le necessità legittime delle attività produttive, quali l'agricoltura che insista sul terreno posto a vincolo (il riferimento alla legislazione vigente in materia non offre soluzioni di sorta al problema posto dalla discrezionalità della pubblica amministrazione a fronte dei diritti dei privati);

7) sembrerebbe necessario rivedere in sede di coordinamento le dizioni spesso usate di « culturale » soltanto, laddove dovrebbe comparire anche « e ambientale ».

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.**

ART. 1.

(Patrimonio culturale).

I beni culturali e ambientali, indipendentemente dalla dichiarazione e dall'appartenenza, sono patrimonio culturale della Nazione.

La Repubblica, in attuazione dei principi fissati dall'articolo 9 della Costituzione, assicura la tutela, la conservazione, la fruizione e l'arricchimento del patrimonio culturale del paese e dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è elemento costitutivo e qualificante e ne promuove la conoscenza e la valorizzazione.

ART. 2.

(Beni culturali e ambientali).

Sono beni culturali e ambientali le cose di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, filologico, archivistico, librario, audiovisivo, musicale, ambientale, demoantropologico che rappresentino — sia singolarmente che in aggregazione — manifestazioni significative della civiltà umana o documento dell'ambiente storico e naturale.

ART. 3.

(Ambito e finalità della tutela).

I beni culturali e ambientali, nelle loro diverse categorie, sia già espressamente previste dalle leggi vigenti sia acquisite alla considerazione culturale e alla esperienza scientifica, sono ulteriormente disciplinati dai decreti delegati di cui all'articolo 29, i quali possono prevedere an-

che forme e misure differenziate di tutela. Di tali beni deve essere assicurato e promosso l'uso consono alla loro natura o comunque tale da non arrecare, per dolo o colpa, pregiudizio alla loro conservazione. Ne devono essere, altresì, favoriti, previa regolamentazione, l'accesso agli studiosi e il godimento pubblico.

ART. 4.

(Dichiarazione di bene culturale o ambientale).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni sono titolari della proposta per la dichiarazione della natura di bene culturale o ambientale.

L'iniziativa della proposta può altresì essere attivata, con segnalazione motivata, dagli enti territoriali o da associazioni ed istituzioni culturali, per il tramite delle Regioni che, entro trenta giorni, la trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, qualora ritenga di non riconoscere valore di proposta ad una iniziativa concernente la dichiarazione di bene culturale o ambientale esprime entro trenta giorni un motivato diniego.

La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore della cosa, da effettuarsi a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, produce effetti eguali alla imposizione del vincolo, fino al giorno di emanazione del relativo provvedimento.

Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali provvedono all'istruttoria, d'intesa con i competenti organi delle Regioni.

I decreti delegati, di cui all'articolo 29, regolamentano l'istruttoria dei procedimenti di dichiarazione.

Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto di accedere al bene culturale o ambientale e di documentarne lo stato.

Il provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali di imposizione

del vincolo deve essere adottato entro centoventi giorni dalla notificazione della proposta stessa.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, qualora ritenga di non dare corso ad una proposta concernente la dichiarazione di bene culturale o ambientale o di modificare il contenuto di una dichiarazione già esistente, deve motivare il relativo provvedimento, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della proposta.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può adottare dichiarazioni di bene culturale e ambientale indipendentemente dalla proposta, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Gli atti con i quali i beni sono riconosciuti di interesse culturale o ambientale hanno valore dichiarativo.

Restano ferme le competenze delegate alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle notificazioni contemplate dal primo comma, lettera *b*), dell'articolo 9 del suddetto decreto.

Restano ferme le norme di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 5.

(Dichiarazione per i beni culturali di arte contemporanea).

Può essere sottoposta alla disciplina relativa alla dichiarazione di bene culturale, con le stesse modalità di cui all'articolo 4, la produzione di arte contemporanea che risalga ad epoca inferiore al cinquantennio purché si tratti di opere di autori deceduti, affermatesi per valori e pregi intrinseci, ovvero, come particolarmente significative.

L'esercizio del diritto di prelazione sugli atti di alienazione a titolo oneroso, di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno

1939, n. 1089, è escluso relativamente alle opere, collezioni o complessi di arte contemporanea, dichiarati beni culturali, fino al raggiungimento del cinquantennio dalla produzione. Resta fermo l'obbligo di denunziarne il trasferimento ai sensi dell'articolo 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Le norme di cui ai precedenti commi possono applicarsi, in quanto compatibili, ad altre categorie di beni culturali.

ART. 6.

(Dichiarazione per gli immobili in cui si svolgono particolari attività di interesse culturale).

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può dichiarare l'interesse culturale di locali pubblici o privati, sedi di esercizi pubblici, sedi di associazioni e circoli, al fine di garantire la libera esplicazione e la continuazione di attività, indipendentemente dalla data di inizio, di rilevante interesse culturale che in essi si svolgano. Il provvedimento viene comunicato, in via amministrativa, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile.

ART. 7.

(Dichiarazione di interesse culturale).

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su motivata proposta del competente Soprintendente, può essere dichiarato l'interesse culturale di aree, immobili o edifici compresi nelle zone indicate nella lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 ovvero compresi nei centri storici o nei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché ai sensi dell'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso al-

l'albo pretorio del comune. Il comune comunica il provvedimento in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori degli immobili a qualsiasi titolo.

La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituita dalla seguente:

« *d*) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e, comunque, ad immobili riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonché agli immobili compresi nelle zone indicate nella lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 ovvero compresi nelle aree dei centri storici o nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché ai sensi dell'articolo 41-*quinqies* della legge 17 agosto 1942, numero 1150, qualora tali immobili siano dichiarati di interesse culturale con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ».

ART. 8.

(Annotazione di vincoli delle attività di interesse culturale e delle aree dei centri storici).

I provvedimenti di cui agli articoli 6 e 7 sono annotati in appositi registri da istituire presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi del successivo articolo 29.

I proprietari, i detentori o possessori a qualsiasi titolo degli immobili per i quali sia intervenuto il decreto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 6 e 7 debbono comunicare agli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali il trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo avvenuto. Debbono altresì presentare i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, non-

ché ogni altro intervento per cui sia necessaria la concessione edilizia, per il preventivo assenso da parte del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'assenso si considera concesso qualora entro novanta giorni non venga comunicato il motivato provvedimento di diniego.

ART. 9.

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di prelazione).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro per i beni culturali e ambientali può, altresì, esercitare il diritto di prelazione, quando ricorrano particolari interessi pubblici, ed in caso di necessità, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e su conforme parere del Ministro del tesoro.

La disponibilità del bene su cui è stato esercitato il diritto di prelazione deve essere conseguita entro un anno dall'esercizio del diritto medesimo.

ART. 10.

(Effetti della dichiarazione di bene culturale o ambientale).

La dichiarazione di bene culturale o ambientale comporta l'immediato effetto di assoggettare il proprietario, possessore o detentore, e chiunque abbia sul bene una facoltà di godimento, a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e legittima lo esercizio dei poteri autoritativi per la tutela del bene da parte degli organi delle amministrazioni competenti.

Nessun intervento può essere effettuato su un bene dichiarato culturale o ambientale ai sensi dell'articolo 4, salva la ipotesi in cui risulti preventivamente accertato, a cura degli organi dell'amministrazione competente ad autorizzarlo, che l'intervento sia necessario per la conserva-

zione, la tutela, il recupero o la migliore fruizione del bene stesso, nel rispetto della sua identità e funzione.

I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento di beni culturali o ambientali, hanno l'obbligo:

a) di non alterarne lo stato e la struttura e di non destinarli ad usi che ne pregiudichino la conservazione e il pubblico godimento;

b) di preservarli, mediante le necessarie opere di salvaguardia, manutenzione e restauro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di degrado;

c) di non collocare senza preventiva autorizzazione, e comunque di rimuovere immediatamente, su richiesta delle soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre opere deturpanti;

d) di denunciare immediatamente danni o pericoli di danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di salvaguardia;

e) di non rimuoverli, senza preventiva autorizzazione, dal luogo di destinazione;

f) di consentirne, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, la pubblica fruizione.

ART. 11.

(Tutela delle aree o zone di interesse culturale o ambientale).

Possono essere dichiarate bene culturale o ambientale, oltre i beni, singolarmente individuati ed i complessi di beni anche le zone che, con specifico riguardo alle caratteristiche del territorio, presentano i caratteri di cui all'articolo 2.

La tutela di zone può avere ad oggetto, altresì, aree o località sulle quali insistono resti di interesse archeologico, la cui esistenza risulti anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od altro metodo di accertamento scientifico.

La dichiarazione di interesse culturale, che ha per oggetto beni immobili, si estende, salvo che dal relativo provvedimento non risulti espressamente l'esclusione, a tutte le pertinenze e alle cose che ne costituiscono arredamento essenziale o caratteristico, ed abbiano un diretto collegamento con l'immobile vincolato.

ART. 12.

(Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali e ambientali ed istituzione di un registro dei beni mobili).

Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali e ambientali mobili e immobili vincolati, nonché gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.

Tali atti, corredati di tutta la documentazione necessaria, devono essere trasmessi al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ferma la disciplina di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli atti di cui ai precedenti commi vanno annotati in un registro da istituire presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, a norma dei decreti delegati di cui all'articolo 29.

ART. 13.

(Espropriazione dei beni culturali o ambientali).

I beni culturali o ambientali dichiarati, mobili e immobili, comprese le zone in cui esistono i beni culturali indicati al secondo comma del precedente articolo 11, le serie, raccolte o collezioni notificate ai sensi del quarto comma dell'articolo 4 possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità quando l'espropriazione stessa risponda ad un rilevante interesse in relazione al recupero, alla conservazione e all'incremento del patrimonio culturale nazionale.

La necessità di assicurare la tutela, la valorizzazione e la fruizione pubblica di un bene culturale o ambientale costituisce titolo idoneo e sufficiente per l'esercizio del potere di espropriazione, qualora tale necessità non possa essere altrimenti soddisfatta.

Oltre alle ipotesi contemplate dall'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, possono essere espropriati anche gli immobili, adiacenti a beni culturali o ambientali, soggetti alla imposizione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché le aree destinate alla costruzione e ampliamento di musei, archivi e biblioteche.

ART. 14.

(Compiti di coordinamento).

In conformità all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha potestà di indirizzo e coordinamento sulle attività di tutela, valorizzazione, recupero e fruizione pubblica dei beni culturali e ambientali nei confronti di ogni soggetto, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o il godimento di beni culturali o ambientali.

ART. 15.

(Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni collaborano nell'attività di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, secondo le modalità previste dalla legge, anche favorendo le iniziative promosse dai privati e dalle loro associazioni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 16.

(Esercizio del diritto di prelazione da parte delle Regioni).

Qualora l'Amministrazione statale non intenda esercitare il diritto di prelazione contemplato dall'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, questo può essere esercitato, nei limiti delle disponibilità dei singoli bilanci, con analoghe modalità, entro il termine di cui al terzo comma del presente articolo, dalla Regione competente per territorio, alla quale gli organi dell'Amministrazione statale sono tenuti a fornire tempestivamente i necessari elementi conoscitivi.

In materia di patrimonio librario spetta in prima istanza alle Regioni esercitare il diritto di prelazione. Qualora esse non intendano esercitarlo debbono darne, comunque, tempestiva comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il termine previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per l'esercizio del diritto di prelazione su beni culturali o ambientali di proprietà privata, è elevato a mesi tre.

ART. 17.

(Arte contemporanea).

Le Regioni, anche tramite gli enti territoriali, concorrono alla tutela, promozione, valorizzazione e fruizione dei beni di arte contemporanea, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 18.

(Beni culturali demoantropologici).

In materia di beni culturali demoantropologici, le Regioni e gli enti territoriali concorrono, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, al loro recupero, promozione e valorizzazione.

ART. 19.

(Musei, raccolte, biblioteche e archivi di enti territoriali o di interesse locale).

Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni e gli enti territoriali provvedono alla istituzione, al funzionamento, allo sviluppo e alla valorizzazione dei musei, delle raccolte, delle biblioteche e degli archivi di pertinenza degli enti territoriali o di interesse locale nell'ambito degli indirizzi generali definiti in base all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dei principi stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 20.

(Uso pubblico dei beni culturali e ambientali di proprietà dei privati e di enti non territoriali).

L'accesso degli studiosi e l'apertura al pubblico di edifici, musei, raccolte, biblioteche, archivi, fondi audiovisivi, di privati e di enti non territoriali, possono essere regolamentati anche mediante convenzioni che prevedono, tra l'altro, per gli enti non aventi scopo di lucro, contributi per l'uso pubblico, secondo criteri fissati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

In caso di mancanza o di inapplicabilità delle convenzioni o di altra regolamentazione, coloro che intendono visitare un bene di proprietà di privati o enti pubblici, vincolato ai sensi della presente legge, debbono farne domanda al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale, sentito il proprietario e compatibilmente con il rispetto delle esigenze dal medesimo prospettate, stabilisce le modalità delle visite.

ART. 21.

(Compiti delle Regioni in materia di censimento, inventariazione e catalogazione).

Le Regioni collaborano all'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali e ambientali.

Tali attività si conformano alle direttive scientifiche e alle metodologie degli istituti superiori competenti.

Le Regioni, in collaborazione con gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, provvedono, mediante accordi o convenzioni, alla istituzione di centri di catalogazione dei beni culturali e ambientali ai fini della tutela, del recupero, della promozione e delle attività di valorizzazione e fruizione.

I decreti delegati di cui all'articolo 29 stabiliscono le misure atte a garantire la pubblica disponibilità delle documentazioni prodotte.

ART. 22.

(Inventario regionale dei beni culturali e ambientali).

Le Regioni predispongono, d'intesa con l'ufficio regionale per i beni culturali e ambientali, l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali secondo le direttive scientifiche e le metodologie degli istituti superiori competenti.

L'inventario viene aggiornato periodicamente, ferma restando la facoltà della Regione di inserire ulteriori beni, qualora ciò sia richiesto o comunque opportuno per la salvaguardia o il recupero di immobili o aree, di beni mobili singoli, o di complessi o collezioni.

Tale inventario è realizzato per obiettivi successivi e fasi programmate, tenendo conto delle informazioni e delle campagne di censimento e catalogazione già effettuate da organi dello Stato o dagli enti locali, ed è strumento per la migliore definizione dei piani di sviluppo e dei programmi di settore nazionali e regionali. Pertanto esso è finalizzato, in via prio-

ritaria, all'acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per il riordino e il potenziamento delle biblioteche, degli archivi, dei musei, dei fondi audiovisivi e per il miglioramento dei servizi da essi erogati, per l'individuazione preventiva di aree archeologiche.

I dati conoscitivi che costituiscono l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali debbono essere messi a disposizione dei comuni, per quel che riguarda il territorio di loro competenza.

I comuni sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbanistici e ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali e ambientali.

ART. 23.

(Sistema bibliotecario nazionale).

Il sistema bibliotecario nazionale è costituito da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, pubbliche o aperte al pubblico.

Esso garantisce l'informazione e la disponibilità delle pubblicazioni e dei documenti esistenti.

ART. 24.

(Competenze statali e regionali nel sistema bibliotecario nazionale).

Lo Stato e le Regioni concorrono secondo le proprie competenze al funzionamento e allo sviluppo del sistema bibliotecario nazionale rispettando le linee, gli obiettivi e attraverso gli strumenti definiti in apposito programma nazionale.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede, attraverso l'Istituto del catalogo unico e le biblioteche nazionali, al coordinamento in materia di catalogazione, assicura la documentazione nazionale della produzione bibliografica italiana e della più significativa produzione

straniera, la redazione di cataloghi generali e speciali, l'informazione; promuove e coordina il prestito interno e internazionale e i rapporti con l'estero.

Nel quadro del sistema bibliotecario nazionale, il Ministero per i beni culturali e ambientali assicura l'omogeneità nel trattamento della documentazione.

Nello svolgimento dell'attività di conservazione, catalogazione, informazione e tutela del patrimonio librario, le regioni si avvalgono degli istituti superiori disciplinati dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, nonché delle biblioteche statali.

ART. 25.

(Disciplina dell'esportazione).

È vietata l'esportazione di beni culturali notificati.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può, con proprio decreto, stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni, in relazione alle loro caratteristiche oggettive o alla loro provenienza.

L'esportazione all'estero di beni di interesse culturale dovrà seguire le procedure previste dalla legge.

ART. 26.

(Temporanea esportazione e importazione).

L'esportazione temporanea di beni culturali, anche di proprietà di privati, può essere consentita, ferma restando la facoltà di vietare l'esportazione per ragioni di sicurezza e di conservazione, solo per mostre ed altre manifestazioni culturali o per altro uso dichiarato e autorizzato e per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile. In caso di violazione della presente norma, si ricade nei casi di esportazione illecita.

È consentita l'importazione di beni culturali.

ART. 27.

(Abrogazione della legge 29 luglio 1949, n. 717).

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 2-bis e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

ART. 28.

(Inderogabilità della giurisdizione).

Il contenzioso relativo ai provvedimenti amministrativi di cui alla presente legge è di competenza della giurisdizione amministrativa ordinaria.

È escluso il ricorso agli arbitraggi e ai collegi peritali, di cui agli articoli 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, 31, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 148 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ad ogni forma di lodo arbitrale e arbitrato proprio o improprio.

ART. 29.

(Delega al Governo per il coordinamento delle norme sui beni culturali e ambientali).

Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla pubblicazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria allo scopo di raccogliere in testi unici le norme che disciplinano il regime dei beni culturali e ambientali delle diverse categorie, attenendosi ai seguenti criteri:

1) dare evidenza ai principi comuni alle diverse categorie di beni culturali e ambientali e definire, per le singole categorie, medesime discipline organiche e coordinate eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze ed aggiornandole con i progressi scientifici e con le nuove esigenze e metodologie di conoscenza e valorizzazione;

2) coordinare le norme preesistenti con quelle della presente legge, procedendo alle modificazioni e alle integrazioni che si rendano necessarie;

3) rendere applicabile la normativa di tutela alle registrazioni su dischi, pellicole, nastri e a qualsiasi altro supporto anche non tradizionale;

4) semplificare i procedimenti amministrativi regolati dalle leggi vigenti;

5) prevedere forme di pubblicità degli atti tra cui, in particolare, l'istituzione presso il Ministero per i beni culturali e ambientali di registri per l'annotazione dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 6, 7, 11 e 12 della presente legge;

6) prevedere adeguate forme di controllo per le attività commerciali concernenti i beni culturali e ambientali e le opere di autori viventi;

7) predisporre uno specifico regime sanzionatorio per le inosservanze degli obblighi relativi alla tenuta dei registri per la catalogazione;

8) coordinare in un regime unitario le sanzioni penali previste per la violazione delle norme sulla tutela del patrimonio culturale, estendendole alle nuove categorie di beni culturali e ambientali previsti dalla presente legge;

9) riordinare il sistema sanzionatorio amministrativo prevedendo:

a) in caso di gravi violazioni delle norme di tutela, indipendentemente dalle eventuali sanzioni penali, il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, anche su proposta della Regione, di ordinare l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, delle Regioni o dei comuni, senza indennizzo;

b) la sanzione pecuniaria del 5 per cento del valore commerciale del bene, per le violazioni delle disposizioni dei decreti delegati emanati ai sensi del presente articolo, relative ad obblighi di comunicazione o all'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, quando le violazioni medesime non ledano in modo irreversibile o comunque di rilevante gravità il bene culturale o ambientale tutelato;

c) la sanzione amministrativa accessoria della confisca facoltativa per le violazioni di cui alla precedente lettera b);

d) la nomina di un commissario per la esecuzione di atti specifici in caso di accertato inadempimento da parte di enti pubblici o soggetti privati dei provvedimenti previsti dalla legislazione di tutela dei beni culturali e ambientali;

10) le modalità di coordinamento tra le iniziative delle Amministrazioni dello Stato e quelle delle Regioni in materia di contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità di conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica dei beni di interesse culturale e ambientale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali nella elaborazione dei decreti delegati, si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, della collaborazione dei competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e, dopo aver acquisito il parere delle Regioni, riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che esprimono il proprio parere.

Dal parere delle Commissioni parlamentari si prescinde qualora esso non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Gli schemi di decreti delegati sono approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

Dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri gli schemi di decreti delegati sono inviati alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti.

Acquisito tale parere, o trascorsi trenta giorni dalla richiesta, le norme delegate sono approvate dal Consiglio dei ministri in via definitiva ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

—

N. 1974**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1.***(Beni culturali).*

Sono beni culturali le cose di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, ambientale demoantropologico che rappresentano — sia individualmente sia in aggregazione — manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo, dell'ambiente storico, geologico e paleontologico.

Le diverse categorie di beni culturali, sia già espressamente previste dalle leggi vigenti, sia acquisite al patrimonio della esperienza scientifica, sono ulteriormente disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo 25 della presente legge, i quali possono prevedere anche forme e misure differenziate di tutela.

ART. 2.*(Patrimonio culturale).*

I beni culturali, indipendentemente dalla dichiarazione e dall'appartenenza, costituiscono il patrimonio culturale della nazione e debbono essere adibiti ad usi consoni alla loro natura o comunque tali da non arrecare, per dolo o colpa, pregiudizio alla loro conservazione. Di essi debbono essere favoriti il godimento pubblico e lo accesso agli studiosi.

ART. 3.*(Dichiarazione di bene culturale).*

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e le regioni sono titolari del-

la proposta per la dichiarazione della natura di bene culturale.

L'iniziativa della proposta può altresì essere attivata, con segnalazione motivata, dagli enti territoriali o da associazioni ed istituzioni culturali, tramite le regioni e gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, tenuti ad una reciproca informazione.

La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore della cosa, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, produce effetti eguali alla imposizione del vincolo, fino al giorno di emanazione del provvedimento, e, comunque, non oltre il termine di cui al settimo comma del presente articolo.

Gli organi dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali provvedono all'istruttoria, d'intesa con i competenti organi delle regioni.

I decreti legislativi, di cui all'articolo 25 della presente legge, regolamentano l'istruttoria dei procedimenti di dichiarazione tra l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e le regioni, fin dalla fase di formulazione della proposta.

Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto di accedere al bene d'interesse culturale e di documentarne lo stato.

Il provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali di imposizione del vincolo deve essere adottato entro centoventi giorni dalla notificazione della proposta stessa.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, qualora ritenga di non dare corso ad una iniziativa o proposta, concernente la dichiarazione di bene culturale o di modificare il contenuto di una dichiarazione già esistente, deve motivare il relativo provvedimento, sentito il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione delle proposte.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può adottare dichiarazioni di bene

culturale indipendentemente dalla proposta, sentito il competente comitato di settore.

Gli atti con i quali i beni sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.

Restano ferme le competenze delegate alle regioni a statuto ordinario previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle notificazioni contemplate dal primo comma, lettera b), dell'articolo 9 del suddetto decreto.

Restano ferme le norme di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 4.

(Dichiarazione per i beni culturali d'arte contemporanea).

Possono essere sottoposti alla disciplina relativa alla dichiarazione di bene culturale i beni culturali d'arte contemporanea la cui produzione o costruzione risale ad epoca inferiore al cinquantennio purché si tratti di opere di autori deceduti, affermatesi per valori e pregi intrinseci, ovvero come particolarmente significative.

La dichiarazione riguardante un bene o un complesso di beni di arte contemporanea è adottata previo parere dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, competenti per materia.

L'esercizio del diritto di prelazione sugli atti di alienazione a titolo oneroso, di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è escluso relativamente alle opere, collezioni o complessi, di arte contemporanea, dichiarati beni culturali, fino al raggiungimento del cinquantennio dalla produzione o costruzione. Resta fermo l'obbligo di denunziarne il trasferimento ai sensi dell'articolo 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

ART. 5.

(Dichiarazione per gli immobili in cui si svolgono particolari attività di interesse culturale).

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può dichiarare, indipendentemente dalla data di inizio della relativa attività, l'interesse culturale di locali pubblici o privati, esercizi pubblici, sedi di associazioni e circoli, al fine di garantire la libera esplicazione e la continuazione di attività di rilevante interesse culturale che in essi si svolgono. Il provvedimento viene comunicato, in via amministrativa, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile.

ART. 6.

(Dichiarazione di interesse culturale).

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su motivata proposta del competente soprintendente, può essere dichiarato l'interesse culturale di aree, immobili o edifici compresi nei centri storici o nei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso all'albo pretorio del comune. Il comune comunica il provvedimento in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori degli immobili a qualsiasi titolo.

La lettera d) del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituita dalla seguente:

« d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e, comunque, ad immobili riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonché agli immobili inseriti nelle aree dei centri storici o nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865, qualora tali immobili siano dichiarati di interesse culturale con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ».

ART. 7.

(Annotazione dei vincoli delle attività di interesse culturale e delle aree dei centri storici).

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sono annotati in appositi registri da istituire presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi del successivo articolo 25.

I proprietari, i detentori o possessori a qualsiasi titolo degli immobili per i quali sia intervenuto il decreto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 5 e 6, debbono comunicare all'amministrazione per i beni culturali e ambientali il trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo avvenuto. Debbono altresì presentare i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché ogni altro intervento per cui sia necessaria la concessione edilizia, per il preventivo assenso da parte del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'assenso si considera concesso qualora entro novanta giorni non venga comunicato il motivato provvedimento di diniego.

Ferme restando le sanzioni previste da altre norme, l'esecuzione degli interventi sugli immobili senza l'assenso di cui al precedente comma, comporta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; l'omessa comunicazione di cui al secondo comma comporta la medesima sanzione e l'inefficacia, nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali, degli atti di trasferimento.

Alla sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 8.

(Disposizione per l'esercizio del diritto di prelazione).

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, quando ricorrono particolari interessi pubblici, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e su conforme parere del Ministero del tesoro, può esercitare il diritto di prelazione di cui agli articoli 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1989 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

La realizzazione del diritto di prelazione deve effettuarsi entro un anno dalla sua dichiarazione.

ART. 9.

(Effetti della dichiarazione di bene culturale).

La dichiarazione di bene culturale comporta l'immediato effetto di assoggettare il proprietario, possessore o detentore, e chiunque abbia sul bene una facoltà di godimento, a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e legittima l'esercizio dei poteri autoritativi per la tutela del bene da parte degli organi delle amministrazioni competenti.

Nessun intervento può essere effettuato su un bene culturale oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 4, salva la ipotesi in cui risulti preventivamente accertato, a cura degli organi della amministrazione competente ad autorizzarlo, che l'intervento sia necessario per la conservazione, la integrità o la migliore fruizione del bene stesso, nel rispetto della sua identità.

I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento di beni culturali dichiarati, hanno l'obbligo di conservarli, di non alterarne lo stato o la struttura, di proteggerli, mediante l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione e di restauro, da offese di

agenti esterni o da ogni altra possibile causa di deterioramento o degrado, di non rimuoverli dal luogo di destinazione e di consentirne, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge, la pubblica fruizione.

ART. 10.

(Ambito della tutela).

Possono essere dichiarate bene culturale, oltre i beni, singolarmente individuati ed i complessi di beni anche le zone che, con specifico riguardo alle caratteristiche del territorio, presentano i caratteri di cui all'articolo 1.

La tutela di zone può avere ad oggetto, altresì, aree o località sulle quali insistono resti di interesse archeologico anche se parzialmente affiorati o scavati o dei quali risulti accertata l'esistenza anche soltanto in base ad un qualsiasi modo di accertamento scientifico.

La dichiarazione di interesse culturale, che ha per oggetto beni immobili, si estende, salvo che dal relativo provvedimento non risulti espressamente l'esclusione, a tutte le pertinenze e alle cose che ne costituiscono arredamento essenziale o caratteristico, ed abbiano un diretto collegamento con l'immobile vincolato.

ART. 11.

(Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali e istituzione di un registro dei beni mobili).

Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali, mobili e immobili vincolati, nonché gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.

Tali atti, corredati di tutta la documentazione necessaria, devono essere trasmessi al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ferma la disciplina di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli atti di cui ai precedenti commi vanno annotati in un registro da istituire presso l'amministrazione per i beni culturali e ambientali, a norma dei decreti legislativi di cui all'articolo 25.

ART. 12.

(Espropriazione dei beni culturali).

I beni culturali dichiarati, mobili e immobili, comprese le zone in cui esistono beni culturali non ancora portati alla luce, le serie, raccolte o collezioni notificate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione e all'incremento del patrimonio culturale nazionale.

La necessità di assicurare la valorizzazione e la fruizione pubblica di un bene culturale costituisce titolo idoneo e sufficiente per l'esercizio del potere di espropriazione, qualora tale necessità non possa essere altrimenti soddisfatta.

Oltre alle ipotesi contemplate dall'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, possono essere espropriati anche gli immobili, adiacenti a beni culturali, soggetti alla imposizione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché le aree destinate alla costruzione e ampliamento di musei, archivi e biblioteche.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro per i beni culturali e ambientali, cui compete la dichiarazione di pubblica utilità ai fini della espropriazione di beni culturali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale, può emanare la dichiarazione stessa anche a favore delle regioni o di enti territoriali, previa richiesta dei medesimi.

Il Ministro, ove ricorra la necessità della immediata disponibilità dei beni per

finalità di conservazione, dichiara la indifferibilità ed urgenza degli interventi ai fini espropriativi contemplati nel presente articolo.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLE REGIONI

ART. 13.

(Compiti di coordinamento).

In conformità all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha potestà di indirizzo e coordinamento sulle attività di tutela, valorizzazione e di fruizione pubblica dei beni culturali nei confronti di ogni soggetto, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o il godimento di beni culturali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali si avvale della collaborazione tecnico-scientifica del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali, in conformità alle norme che ne disciplinano le attribuzioni.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali si attiene ai principi contenuti nelle convenzioni e negli atti delle organizzazioni internazionali.

ART. 14.

(Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni collaborano nell'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, secondo le modalità previste dalla legge, anche favorendo le iniziative promosse dai privati e dalle loro associazioni.

ART. 15.

(Esercizio del diritto di prelazione da parte delle regioni).

Qualora l'Amministrazione statale non intenda esercitare il diritto di prelazione contemplato all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, questo può essere esercitato, nei limiti delle disponibilità dei singoli bilanci, con analoghe modalità, entro il termine di cui al terzo comma, dalla regione competente per territorio, alla quale gli organi dell'Amministrazione statale sono tenuti a fornire tempestivamente i necessari elementi conoscitivi.

In materia di patrimonio librario spetta in prima istanza alle regioni esercitare il diritto di prelazione, qualora esse non intendano esercitarlo debbono darne, comunque, tempestiva comunicazione all'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

Il termine previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per l'esercizio del diritto di prelazione su beni di interesse culturale di proprietà privata, è elevato a mesi tre.

ART. 16.

(Arte contemporanea).

Le regioni, anche tramite gli enti territoriali, concorrono alla promozione, valorizzazione e coordinamento delle attività relative all'arte contemporanea, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero e, in particolare, della Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea.

ART. 17.

(Beni culturali demoantropologici).

In materia di beni culturali demoantropologici, le regioni e gli enti territoriali

concorrono, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla promozione e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari di interesse culturale.

ART. 18.

(Musei, raccolte, biblioteche e archivi di enti territoriali o di interesse locale).

Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni e gli enti territoriali provvedono alla istituzione, al funzionamento, allo sviluppo e alla valorizzazione dei musei, delle raccolte, delle biblioteche e degli archivi di pertinenza degli enti territoriali o di interesse locale nell'ambito degli indirizzi generali definiti in base all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dei principi stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 19.

(Uso pubblico dei beni culturali di proprietà dei privati e di enti non territoriali).

L'accesso degli studiosi e l'apertura al pubblico di edifici, musei, raccolte, biblioteche, archivi, fondi audiovisivi, di privati e di enti non territoriali non aventi scopo di lucro, possono essere regolamentati anche mediante convenzioni che prevedono, tra l'altro, contributi per l'uso pubblico, secondo criteri fissati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

In caso di mancanza o di inapplicabilità delle convenzioni o di altra regolamentazione, coloro che intendono visitare un

bene di proprietà di privati o enti pubblici, vincolato ai sensi della presente legge, debbono farne domanda al competente organo periferico dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il quale, sentito il proprietario e compatibilmente con il rispetto delle esigenze dal medesimo prospettate, stabilisce le modalità delle visite.

ART. 20.

(Compiti delle regioni in materia di censimento, inventariazione e catalogazione).

Le regioni collaborano all'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

Tali attività si conformano alle direttive scientifiche e alle metodologie degli istituti superiori competenti.

Le regioni provvedono, in collaborazione con gli uffici periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, alla creazione di centri di catalogazione dei beni culturali sia ai fini della promozione e della attività di valorizzazione e fruizione sia ai fini della loro fruizione negli strumenti urbanistici e di assetto del territorio.

I decreti legislativi di cui all'articolo 25 stabiliscono le misure atte a garantire la pubblica disponibilità delle documentazioni prodotte.

ART. 21.

(Sistema bibliotecario nazionale).

Il sistema bibliotecario nazionale è costituito da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, pubbliche o aperte al pubblico.

Esso garantisce l'informazione e la disponibilità delle pubblicazioni e dei documenti esistenti, ovunque si trovino, utilizzando gli strumenti tecnici necessari alla loro riproduzione e trasmissione.

ART. 22.

(Competenze statali e regionali nel sistema bibliotecario nazionale).

Lo Stato e le regioni concorrono nel rispetto delle proprie competenze al funzionamento e allo sviluppo del sistema bibliotecario nazionale secondo le linee, gli obiettivi e attraverso gli strumenti definiti in apposito programma nazionale.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede al coordinamento in materia di catalogazione, assicura la documentazione nazionale della produzione bibliografica italiana e della più significativa produzione straniera e la relativa conservazione, la redazione di cataloghi generali e speciali, la informazione; promuove e coordina il prestito interno e internazionale e i rapporti con l'estero.

Nel quadro del sistema bibliotecario nazionale, il Ministero per i beni culturali e ambientali assicura l'omogeneità nel trattamento della documentazione.

Nello svolgimento dell'attività di conservazione, catalogazione, informazione e tutela del patrimonio librario, le regioni si avvalgono degli istituti nazionali disciplinati dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, nonché delle biblioteche statali.

ART. 23.

(Formazione professionale e laboratori-scuola).

Le regioni, nell'ambito delle competenze loro spettanti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la preparazione di operatori nei mestieri e professioni tradizionali e nuovi dei beni culturali, predispongono

programmi di formazione professionale con la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, e degli altri enti interessati, e istituiscono appositi laboratori-scuola.

Tali programmi sono oggetto di esame preventivo degli istituti superiori dei beni culturali, che possono proporre modifiche e integrazioni nei contenuti tecnici e nelle metodologie didattiche.

Gli istituti superiori, sono tenuti a prestare assistenza tecnica ai laboratori-scuola istituiti dalle regioni nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente.

ART. 24.

(Abrogazione della legge 29 luglio 1949, n. 717).

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 2-bis e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

TITOLO III

DELEGA

ART. 25.

(Delega al Governo per il coordinamento delle norme sui beni culturali).

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria allo scopo di raccogliere, in testi unici le norme che disciplinano il regime dei beni culturali delle diverse categorie, attenendosi ai seguenti criteri:

1) dare evidenza ai principi comuni alle diverse categorie di beni culturali e definire per le singole categorie me-

desime discipline organiche e coordinate con particolare riguardo all'archeologia subacquea ed ai beni ambientali, eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze aggiornandole con i progressi scientifici con le nuove esigenze e metodologie di conoscenza e valorizzazione;

2) coordinare le norme preesistenti con quelle della presente legge, procedendo alle modificazioni e alle integrazioni che si rendano necessarie;

3) rendere applicabile la normativa di tutela anche alle registrazioni su dischi, pellicole, nastri e qualsiasi altro supporto anche non tradizionale;

4) semplificare i procedimenti amministrativi regolati dalle leggi vigenti e curare, in particolare, adeguate misure di pubblicità e istituire presso l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali registri nei quali effettuare le annotazioni degli atti di cui agli articoli 7 e 11 della presente legge;

5) riunire le misure sanzionatorie penali previste per la violazione delle norme sulla tutela del patrimonio culturale del paese, estendendole ai nuovi beni culturali e ambientali previsti dalla presente legge;

6) prevedere, anche in sostituzione di sanzioni penali, sanzioni amministrative, pecuniarie, fino ad un massimo di cinquanta milioni di lire, per le violazioni alle disposizioni dei decreti emana-

ti ai sensi del presente articolo, relative ad obblighi di comunicazione o all'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, quando le stesse non ledono in modo irreversibile o comunque di rilevante gravità i beni culturali e ambientali tutelati;

7) prevedere la sanzione amministrativa accessoria della confisca facoltativa per le violazioni di cui al precedente n. 6) quando appaia necessario che il bene non venga sottratto al patrimonio culturale;

8) prevedere la nomina di un commissario *ad acta* in caso di accertato inadempimento da parte di enti pubblici o soggetti privati dei provvedimenti previsti dalle legislazioni precedenti di tutela dei beni culturali;

9) stabilire i modi di coordinamento tra le iniziative delle amministrazioni dello Stato e quelle delle regioni in materia di contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità di valorizzazione e fruizione pubblica dei beni di interesse culturale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nella elaborazione dei nuovi testi normativi, si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, della collaborazione dei competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e, dopo aver acquisito il parere delle regioni, riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 974-bis

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

La Repubblica, in attuazione dei principi fissati dall'articolo 9 della Costituzione, assicura la tutela, la conservazione e l'arricchimento del patrimonio culturale del Paese e dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è elemento costitutivo e qualificante e ne promuove la conoscenza e la valorizzazione.

L'adempimento delle funzioni indicate nel precedente comma è momento essenziale ed integrante della politica di sviluppo economico, di progresso culturale e civile, di programmazione e qualificazione territoriale.

La Repubblica favorisce l'accesso alla conoscenza dei beni culturali e ambientali e la fruizione dei relativi servizi da parte di tutti i cittadini, in modo da concorrere anche in questo campo, rimuovendo privilegi, discriminazioni e diseguaglianze, alla più ampia attuazione della personalità di ciascuno, secondo i fini indicati dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

ART. 2.

(Estensione del concetto di bene culturale e ambientale).

Sono soggetti alla presente legge, oltre ai beni culturali e ambientali di interesse archeologico, storico, artistico, archivistico e librario, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e agli altri espressamente considerati nella legislazione vigente, an-

che tutti quei beni che, considerati singolarmente o nel loro assieme, costituiscono un significativo documento dell'ambiente storico e naturale in cui l'uomo è vissuto e vive, dello sviluppo culturale, scientifico e tecnico della civiltà umana, del costume, della lingua, delle arti e delle tradizioni popolari.

Gli atti con i quali i beni indicati nel precedente comma sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.

ART. 3.

(Concorso dello Stato, delle regioni e degli enti locali nella politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali).

Al perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione tra loro, lo Stato, le regioni, gli enti locali.

ART. 4.

(Competenze riservate allo Stato).

Sono riservate allo Stato le seguenti funzioni:

a) la disciplina delle norme di tutela dei beni culturali e ambientali valide in tutto il territorio nazionale;

b) le competenze in materia di esportazione e importazione e la relativa normativa sia di natura finanziaria sia per quel che concerne la tutela del patrimonio culturale nazionale, compresa la facoltà di escludere dall'esportazione categorie di beni culturali, in via temporanea o definitiva;

c) la definizione, sentite le regioni, dei principi che regolano la formazione e il reclutamento del personale, in modo da assicurare, sia per il personale statale sia per quello dipendente dalle regioni e dagli enti locali, una preparazione scientifica e tecnica adeguata alle funzioni, possibilità di mobilità fra le diverse amministrazioni, omogeneità nei criteri di concorso e nello stato giuridico;

d) l'azione di indirizzo e coordinamento in tutto l'ambito della politica dei beni culturali e ambientali, tenuto conto degli obiettivi della programmazione economica, sociale e culturale;

e) l'elaborazione di un programma nazionale di settore, con compiti di promozione culturale e scientifica e di riequilibrio sociale e territoriale, con particolare riguardo alle zone del Paese più carenti di servizi socio-culturali o caratterizzate da particolare degrado ambientale;

f) l'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza nei confronti degli istituti centrali e degli altri organismi dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui ai successivi articoli 19, 20, 22 e 25;

g) la determinazione, con l'ausilio degli istituti e organismi di cui alla precedente lettera f), di metodologie e *standards* unitari per le attività di conoscenza e di catalogazione, per gli interventi di conservazione e di restauro, per la predisposizione di un adeguato livello tecnico-funzionale dei servizi, garantendo altresì, sempre attraverso tali istituti e organismi, assistenza e consulenza tecnica e scientifica a sostegno dell'azione delle regioni e degli enti locali;

h) l'esercizio dei poteri cautelari, di surroga e ispettivi necessari per assicurare, in ogni caso, l'attuazione delle leggi di tutela, come previsto dal successivo articolo 9;

i) le iniziative volte ad assicurare la tutela dei beni facenti parte del nostro patrimonio culturale che si trovino fuori del territorio nazionale, a promuovere all'estero la conoscenza di tale patrimonio, a favorire gli scambi culturali, a dare applicazione alle convenzioni internazionali

La disciplina di cui alle lettere a), b) e c), è definita per legge.

L'azione di indirizzo e di coordinamento di cui alle lettere d) ed e) rientra nei compiti propri del Governo.

Le funzioni di cui alle lettere f), g) ed h), sono di competenza del Ministro

per i beni culturali e ambientali, fatte salve le prerogative del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.

Alle iniziative di cui alla lettera i) provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Nell'esercizio delle funzioni in materia di esportazione e importazione concorrono, ciascuno per le proprie competenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Ministro delle finanze.

ART. 5.

(Competenze delle regioni).

Ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione sono delegate alle regioni le funzioni amministrative attualmente svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali attraverso le soprintendenze per i beni archeologici, le soprintendenze per i beni storici e artistici, e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, ad eccezione dell'Archivio centrale dello Stato. Assieme alla delega delle funzioni sono trasferiti alle regioni il relativo personale, gli uffici e le attrezzature. I beni culturali di proprietà demaniale (archivi, biblioteche, gallerie, musei, aree archeologiche, ville storiche, edifici monumentali, ed aree assimilate) continuano a far parte del demanio dello Stato, ma ne è delegata alle regioni la gestione, ad eccezione di quanto previsto nei successivi articoli 20, 21, 22 e 23.

È altresì di competenza delle regioni l'esercizio delle funzioni dirette ad assicurare la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni naturalistici, scientifici, demoantropologici che ai sensi del precedente articolo 2 costituiscono parte integrante del patrimonio culturale della Nazione. A tal fine è delegata alle regioni, per quel che riguarda le finalità della presente legge e il rispetto delle norme di tutela in essa indicate, la vigilanza sui musei naturalistici, scientifici, di storia della scienza e della tecnica, demoantropologici,

di arti e tradizioni popolari, nonché sugli orti botanici, sui giardini zoologici, sui parchi e sulle riserve naturali.

Le regioni provvedono al riordinamento delle funzioni ad esse delegate in materia di beni culturali e ambientali in modo da assicurarne l'esercizio unitamente a quello delle funzioni già trasferite o delegate o comunque riconosciute di loro competenza; e in modo da congiungere l'azione di conservazione e di tutela con quella rivolta a promuovere e ad estendere la conoscenza e la fruizione dei beni stessi.

Nel riordinamento del complesso delle funzioni la regione dovrà perciò prevedere:

a) l'unificazione in soprintendenze pluridisciplinari delle funzioni oggi frazionate fra diverse soprintendenze settoriali;

b) la dotazione di tali soprintendenze con servizi e competenze scientifiche e professionali articolate in modo da provvedere ai compiti di tutela del complesso dei beni che sono oggetto della presente legge;

c) la predisposizione di adeguate strutture per le iniziative di promozione culturale e per l'attività didattica.

ART. 6.

(Applicazione della presente legge nelle regioni a statuto speciale).

Per l'estensione delle norme e dei principi della presente legge alle regioni a statuto speciale si procederà secondo le modalità sancite dai rispettivi statuti e ferme restando le più ampie competenze ad esse già riconosciute.

Per gli uffici esportazione si applicano, in ogni caso, le norme di cui al successivo articolo 25.

ART. 7.

(Compiti dei comuni).

I comuni hanno compiti di promozione culturale ed educativa per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e am-

bientali e svolgono tali compiti sia attraverso proprie iniziative sia contribuendo al sostegno o alla costituzione di enti, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni che operano in questo campo.

I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione dei musei, delle gallerie, degli archivi, delle biblioteche, delle aree archeologiche e degli altri istituti assimilati che siano di loro proprietà o la cui gestione sia ad essi delegata dalle regioni secondo i criteri ed entro i limiti indicati nel successivo articolo 33.

I musei, le gallerie, gli archivi, le biblioteche, le aree archeologiche e gli altri istituti che sono gestiti dai comuni, perché di loro proprietà o per delega della regione, sono sottoposti alla vigilanza della regione stessa, la quale, attraverso la soprintendenza e i suoi organi scientifici e tecnici, assicura che sia data piena attuazione alle norme di tutela e garantisce il rispetto degli indirizzi, degli *standards* e delle metodologie fissati in sede nazionale, nei modi previsti dal precedente articolo 4. Fermi restando i vincoli e gli obblighi derivanti da tale vigilanza, ai musei, alle gallerie, alle biblioteche, agli archivi, agli scavi archeologici e agli altri istituti assimilati viene riconosciuta autonomia amministrativo-contabile e di direzione culturale e scientifica entro i limiti determinati dalle leggi statali e regionali.

I comuni debbono altresì assicurare, nei loro strumenti urbanistici, la tutela, la valorizzazione e l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali, garantendo il pieno rispetto dei vincoli e degli obiettivi stabiliti in applicazione delle leggi statali e regionali.

ART. 8.

(Compiti delle province).

Le province hanno compiti di promozione educativa e culturale, sia attraverso proprie istituzioni sia attraverso iniziative di coordinamento dell'azione che svolgono, al riguardo, i comuni ed altri enti e istituzioni.

Esse provvedono, sino a diverso ordinamento o al trasferimento di tali istituzioni ai comuni, alla gestione dei musei, delle biblioteche e degli altri istituti di loro proprietà. Per la vigilanza su tali musei, biblioteche, istituti e per la loro autonomia amministrativa, culturale e scientifica si applicano le norme previste dal terzo comma del precedente articolo 7.

Le province esercitano altresì le funzioni ad esse delegate dalle leggi regionali, secondo i criteri fissati nel successivo articolo 34, con particolare riferimento alla programmazione dello sviluppo e alla distribuzione territoriale dei servizi e degli istituti culturali.

ART. 9.

(Poteri cautelari e di surroga del Ministro per i beni culturali e ambientali).

Il Governo, attraverso il Ministro per i beni culturali e ambientali, ha la responsabilità di assicurare la piena attuazione delle norme nazionali di tutela e ha perciò il potere di intervenire, per tutti i beni di cui al precedente articolo 2, in caso di mancata applicazione o di violazione delle norme.

In tale caso il Ministro adotta i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei alla tutela dei beni e del patrimonio culturale e ambientale, in attesa che vengano adottati dalle regioni i provvedimenti previsti dalle norme di tutela. Nell'adottare il provvedimento cautelare il Ministro deve determinare il termine perentorio, comunque non superiore ad un anno, entro il quale la regione deve emanare il provvedimento di sua competenza. Qualora entro tale termine la regione non intervenga, provvede direttamente il Ministro in conformità con le norme di tutela. Tale potere cautelare e di surroga può essere esercitato dal Ministro anche per i beni non notificati o comunque non inclusi dalla regione nell'inventario dei beni culturali.

Per le bellezze naturali, conformemente a quanto già disposto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale, ha il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalla regione e di inibire lavori o disporne la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

ART. 10.

(Comitato interministeriale per l'ambiente).

Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura il funzionamento di un Comitato per l'ambiente che ha il compito di coordinare le politiche di tutela ambientale. Il Comitato è composto: dal Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo presiede, e dai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della marina mercantile, per la ricerca scientifica e tecnologica. I ministri possono farsi rappresentare da un Sottosegretario di Stato.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ART. 11.

.....
.....
.....

ART. 12.

.....
.....
.....

ART. 13.

.
.
.

ART. 14.

.
.
.

ART. 15.

.
.
.

ART. 16.

.
.
.

ART. 17.

.
.
.

ART. 18.

.
.
.

ART. 19.

.
.
.

ART. 20.

.
.
.

ART. 21.

.
.
.

ART. 22.

.
.
.

ART. 23.

.
.
.

ART. 24.

.
.
.

ART. 25.

.
.
.

ART. 26.

.
.
.

ART. 27.

.....
.....
.....

ART. 28.

.....
.....
.....

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DELEGATE O TRASFERITE
ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

ART. 29.

.....
.....
.....

ART. 30.

.....
.....
.....

ART. 31.

.....
.....
.....

ART. 32.

.....
.....
.....

ART. 33.

.....
.....
.....

ART. 34.

.....
.....
.....

ART. 35.

.....
.....
.....

ART. 36.

.....
.....
.....

ART. 37.

.....
.....
.....

TITOLO IV

TUTELA E ASSETTO TERRITORIALE

ART. 38.

*(Inventario regionale dei beni culturali
e ambientali).*

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono, secondo criteri e metodologie definite in modo unitario in sede nazionale nel quadro delle competenze di indirizzo del Governo e con l'assistenza tecnica de-

gli istituti centrali, ad un inventario dei beni culturali e ambientali esistenti nella regione, corredato dalle informazioni relative allo stato di conservazione e ai parametri ambientali. L'inclusione nell'inventario ha valore di dichiarazione di bene culturale e comporta l'estensione dei relativi vincoli. Anche prima del termine di quattro anni la regione può comunque procedere, anche mediante piani stralcio provvisori o con singoli provvedimenti, all'estensione dei vincoli previsti dalle norme di tutela a beni non ancora vincolati.

L'inventario viene aggiornato ogni quattro anni, ferma restando la facoltà della regione di inserire ulteriori beni anche prima della scadenza del quadriennio, qualora ciò sia richiesto o comunque opportuno per la salvaguardia o il recupero di immobili o aree, di beni mobili singoli, o di complessi o collezioni.

Tale inventario sarà realizzato per obiettivi successivi e fasi programmate, tenendo conto delle informazioni e delle campagne di censimento e catalogazione già effettuate da organi dello Stato o degli enti locali, e sarà strumento per la migliore definizione dei piani di sviluppo e dei programmi di settore nazionali e regionali. Pertanto sarà finalizzato in via prioritaria all'acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per il riordino e il potenziamento delle biblioteche, degli archivi, dei musei e per il miglioramento dei servizi da essi erogati, per l'individuazione preventiva di aree archeologiche.

L'inventario deve prevedere aree di riserva per le preesistenze archeologiche, da aggiornarsi ogni quattro anni.

Nell'elaborazione dell'inventario e nei suoi successivi aggiornamenti non possono essere annullati o ridotti, se non su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali o, su sua delega, del competente comitato di settore, i vincoli già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.

(Inventario regionale e strumenti urbanistici).

I dati conoscitivi che costituiscono l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali debbono essere messi a disposizione dei comuni, per quel che riguarda il territorio di loro competenza.

I comuni sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbanistici e ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali e ambientali.

ART. 40.

(Piani di recupero obbligatori).

I comuni, nell'esercizio delle loro competenze in materia urbanistica, sono tenuti alla predisposizione di piani di recupero obbligatori nei casi previsti dalle leggi regionali.

La regione, ai fini della presente legge, integra le norme delle leggi urbanistiche, prevedendo l'obbligo dei piani di recupero:

a) per tutti gli immobili sottoposti a vincolo, in forza della precedente normativa di tutela;

b) per tutti gli immobili o complessi inseriti nell'inventario regionale dei beni culturali e ambientali, di cui al precedente articolo 38.

In tal caso il piano di recupero potrà riguardare anche altri immobili o aree contigui, il cui inserimento nel piano di recupero si renda necessario o utile per la migliore utilizzazione o salvaguardia del bene in oggetto.

Nel caso di centri edificati di antica formazione, l'inventario può individuare anche immobili o complessi urbani che, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, abbiano nell'insieme un rilevante interesse documentario e ambientale. In tal caso il piano di recupero deve comprendere l'intero complesso urbano o parti di esso autonome e indipendenti.

Le soprintendenze ai beni culturali e ambientali e gli istituti regionali sono, per i rispettivi compiti, organi di assistenza e consulenza tecnica dei comuni per la progettazione e per l'esecuzione delle opere di recupero.

Ai fini di cui sopra, la regione può anche disporre la costituzione di un comitato tecnico-scientifico regionale, composto da funzionari e tecnici degli istituti regionali e della soprintendenza, da tecnici e funzionari di altri dipartimenti, da docenti e ricercatori universitari, da esperti designati dagli enti locali.

ART. 41.

(Agevolazioni per i proprietari di immobili vincolati).

I proprietari degli immobili inclusi nei piani di recupero obbligatori fruiscono, oltre che delle agevolazioni previste dalle norme vigenti, di quelle indicate nei successivi articoli 61, 62 e 63, nonché di quelle disposte da leggi regionali.

ART. 42.

(Alienazione di beni di proprietà pubblica).

I beni culturali e ambientali di proprietà pubblica, compresi quelli trasferiti alle regioni e agli enti locali, non possono essere alienati se non con legge statale, anche di iniziativa regionale. Lo stesso regime deve prevedersi per i beni culturali e ambientali successivamente acquisiti alla proprietà pubblica.

TITOLO V

ALTRE MODIFICAZIONI
DELLE NORMATIVE DI TUTELA

ART. 43.

(Estensione temporale della normativa di tutela).

Non sono soggette alla disciplina prevista dalla legislazione di tutela le opere di autore vivente eseguite da meno di trent'anni.

Su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali o del competente comitato di settore possono tuttavia essere decisi anche interventi diretti a impedire il deperimento o la distruzione di opere più recenti che siano di riconosciuto valore.

ART. 44.

(Notifica ai privati).

Dal momento dell'attuazione della delega di cui all'articolo 5 della presente legge, la notifica ai privati, di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, numero 1089, è effettuata con atto del competente assessorato o dipartimento regionale.

A tale assessorato o dipartimento si intendono riferite anche le altre funzioni che in tale legge o nelle successive modificazioni sono attribuite al Ministro, ad eccezione di quelle che la presente legge riserva espressamente ad organi dello Stato e fermi restando i poteri cautelari e di surroga che il precedente articolo 9 attribuisce al Ministro per i beni culturali e ambientali.

La notifica può riguardare sia beni singoli, sia complessi di beni mobili e immobili. Il vincolo relativo a un immobile si estende automaticamente, salvo che ciò non sia esplicitamente escluso dal relativo provvedimento, a tutte le pertinenze e alle cose mobili o immobili che ne costituiscono arredamento essenziale e caratteristico. Con la notifica o con atto successivo si possono altresì prevedere particolari misure di salvaguardia delle caratteristiche storiche, ambientali o culturali dell'ambiente che circonda l'immobile o il complesso di immobili vincolati.

Per i centri storici le misure di salvaguardia e di recupero riguardano l'intero complesso o parti di esso autonome e indipendenti, nei modi previsti dal quarto comma del precedente articolo 40.

ART. 45.

(Procedure per la notifica).

La notifica ai privati è effettuata dal soprintendente competente per territorio ed è immediatamente vincolante. Essa diventa definitiva qualora non sia modificata con decreto della regione, che deve essere adottato entro novanta giorni.

Se entro tale termine la regione adotta un provvedimento diverso da quello proposto dalla soprintendenza, tale difformità di pareri viene comunicata a cura del commissario di governo al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e alla segreteria generale del Ministero, mentre l'efficacia del vincolo disposto dalla soprintendenza viene prorogata di altri sessanta giorni in modo da consentire un eventuale intervento cautelare o sostitutivo del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'inclusione nell'inventario regionale dei beni culturali e ambientali ha automaticamente valore di dichiarazione di bene di interesse culturale, anche indipendentemente da precedente notifica della soprintendenza, e viene comunicata al proprietario del bene. Analogo valore ha la decisione del Ministro di includere nell'inventario regionale, in base al suo potere surrogatorio, un bene mobile o immobile o un complesso di beni mobili o immobili che non vi siano stati inclusi.

Le espropriazioni e le occupazioni di urgenza di immobili sono disposte secondo le modalità previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 46.

(Raccolte, collezioni o serie di oggetti).

La facoltà di vincolo prevista dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è estesa a raccolte, collezioni o serie di oggetti che presentino, comunque, un rilevante interesse culturale, indipendentemente dall'epoca in cui i singoli oggetti sono stati prodotti o raccolti.

Qualora esista un rapporto determinante, ai fini dell'interesse culturale, fra la raccolta, la collezione o la serie di oggetti e il contesto storico o ambientale nel quale sono conservate, il vincolo può altresì prevedere, con esplicita motivazione, il divieto di trasferimento in altra sede e di modificazione dell'ambiente.

Nel vincolo possono essere inclusi, con provvedimenti successivi, anche opere acquisite posteriormente alla prima notifica.

Le norme indicate ai commi precedenti si applicano anche alle raccolte private di materiale librario e archivistico.

ART. 47.

(Aree archeologiche).

L'applicazione delle norme di tutela può essere estesa anche alle aree nelle quali si trovino resti d'interesse archeologico la cui esistenza risulti anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od altro metodo di accertamento scientifico.

ART. 48.

(Vincolo presuntivo a fine di accertamento).

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza, presso privati, di beni di interesse culturale, la soprintendenza può procedere alla notifica di un vincolo presuntivo, da confermare con provvedimento successivo entro sessanta giorni. Tale vincolo dà diritto all'accesso ispettivo.

ART. 49.

(Accesso del pubblico alla fruizione di beni culturali di enti o privati).

Gli enti pubblici e gli istituti legalmente riconosciuti, proprietari di beni di interesse culturale, sono tenuti ad assicurare l'accesso del pubblico a visitarli.

La disciplina dell'accesso sarà fissata dall'ente o istituto, d'accordo con la com-

petente soprintendenza. Potranno essere concessi contributi per gli oneri di funzionamento, di mantenimento e di sicurezza.

Qualora si tratti di beni di proprietà di enti ecclesiastici si procederà d'accordo con l'autorità ecclesiastica per quel che riguarda le esigenze del culto.

Anche i privati proprietari di beni di interesse culturale debbono garantirne la fruizione pubblica, secondo modalità da definire, in rapporto alle differenti situazioni e tenuto conto delle ragioni di sicurezza e dei legittimi interessi del proprietario, d'accordo con la soprintendenza competente per territorio.

ART. 50.

(Obblighi dei proprietari di beni culturali e possibilità di confisca dei beni).

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e da altri provvedimenti di legge, i proprietari di beni culturali hanno l'obbligo:

a) di non alterarne lo stato e la struttura e di non destinarli ad usi che ne pregiudichino la conservazione e il pubblico godimento;

b) di preservarli, mediante le necessarie opere di salvaguardia, manutenzione e restauro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di degrado;

c) di non collocare senza preventiva autorizzazione e comunque rimuovere immediatamente, su richiesta delle soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre opere deturpanti;

d) di denunciare immediatamente danni o pericoli di danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di salvaguardia.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, la regione, e, per essa, la soprintendenza competente per territorio, possono disporre l'esecuzione, entro un termine perentorio, di interventi

di manutenzione, ripristino o restauro a cura e spese del proprietario.

In caso di grave violazione delle norme di tutela, indipendentemente dalle decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta della regione, può ordinare la confisca senza indennizzo dei beni e la loro acquisizione alle raccolte pubbliche.

ART. 51.

(Espropriazione di beni culturali).

I beni culturali dichiarati, mobili o immobili, comprese le aree in cui si trovano beni culturali non ancora portati alla luce nonché raccolte e collezioni notificate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità.

Costituisce in ogni caso idonea e sufficiente motivazione del procedimento di espropriazione di un bene culturale la necessità di assicurarne la conservazione, la valorizzazione, il godimento e la fruizione pubblica.

Possono esercitare la facoltà di esproprio gli enti locali territoriali e in via sostitutiva, sia per acquisizioni dirette sia a favore degli enti locali territoriali interessati, le regioni e lo Stato.

Possono essere espropriati, secondo la disciplina prevista dal presente articolo, anche gli immobili adiacenti a beni culturali dichiarati e sui quali siano state imposte le misure di salvaguardia previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché le aree destinate alla costruzione o ampliamento di musei, archivi, biblioteche.

ART. 52.

(Tutela degli interessi collettivi).

Le associazioni tra cittadini costituite su base volontaria, che abbiano tra i loro fini istituzionali la tutela culturale e ambientale, possono agire nei procedimenti

amministrativi anche in sede giurisdizionale in qualità di parte, limitatamente alla tutela di interessi diffusi e collettivi.

ART. 53.

(Inderogabilità della giurisdizione).

Il contenzioso relativo ai provvedimenti amministrativi di cui alla presente legge è di competenza della giurisdizione amministrativa ordinaria.

È escluso il ricorso agli arbitraggi e ai collegi peritali, di cui agli articoli 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 31, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 148 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ad ogni forma di lodo arbitrale e arbitrato proprio o improprio.

ART. 54.

(Esclusione dall'esportazione).

È vietata l'esportazione di beni culturali notificati.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può con proprio decreto stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni, in relazione alle loro caratteristiche oggettive o alla loro provenienza.

ART. 55.

(Procedure per l'esportazione).

Chiunque voglia esportare all'estero beni di interesse culturale non notificati deve presentarli agli uffici esportazione di cui all'articolo 25 della presente legge.

La commissione, qualora si tratti di opere di artista vivente prodotte da meno di trenta anni, rilascia il nulla osta per l'esportazione.

Nel caso di opere di autori defunti o che, comunque, abbiano più di trent'anni, la commissione può rilasciare la licenza di

esportazione ovvero, in rapporto all'interesse del bene, proporre l'acquisto o la notifica come bene culturale e quindi il divieto di esportazione.

L'acquisto, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, deve essere compiuto entro sessanta giorni. Se ciò non accade, la commissione può in via subordinata, entro il termine di ulteriori trenta giorni, proporre la notifica e quindi il veto di esportazione.

La proposta di notifica formulata dalla commissione ha valore vincolante e ricade sotto le procedure previste dal precedente articolo 45.

ART. 56.

(Esportazione ed importazione temporanea).

L'esportazione temporanea di beni culturali di proprietà di privati può essere consentita, ferma restando la facoltà di vietare l'esportazione per ragioni di sicurezza e di conservazione, solo per mostre ed altre manifestazioni culturali e per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile. In caso di violazione di questa norma, si ricade nei casi di esportazione illecita.

L'importazione temporanea di beni culturali è consentita ai privati solo per mostre o altre iniziative culturali. Nel caso in cui l'opera temporaneamente importata venga alienata, l'importazione diventa definitiva e comporta, pertanto, a carico dell'importatore, l'onere di integrare le tasse di importazione nelle aliquote previste per l'importazione definitiva e l'obbligo di denuncia, all'ufficio esportazione competente, del nome e del domicilio del nuovo proprietario.

ART. 57.

(Esercizio del diritto di prelazione).

Il diritto di prelazione, in tutti i casi previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, può essere esercitato, oltre che dallo Stato, da regioni o enti locali.

ART. 58.

(Testo unico delle norme di tutela).

Ferme restando le abrogazioni e le modificazioni comportate dalla presente legge, restano validi, per quanto compatibili, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, delle regioni, delle Commissioni competenti del Senato e della Camera, un decreto avente valore di legge nel quale raccoglierà in forma di testo unico, coordinando le norme contenute nella presente legge con le altre di cui al primo comma, il complesso della normativa di tutela.

Lo schema di decreto sarà sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari una prima volta almeno quattro mesi prima della scadenza della delega e una seconda volta almeno un mese prima di tale scadenza.

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

ART. 59.

(Riduzione dei capitoli di bilancio).

I capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, relativi in tutto o in parte alle funzioni delegate con la presente legge, sono soppressi o ridotti e le somme corrispondenti sono attribuite alle regioni e agli enti locali secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare saranno determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato.

ART. 60.

(Prima attuazione della riforma).

Nella prima fase di attuazione della presente legge il Governo elaborerà, secondo le procedure indicate nell'articolo 11, un programma di settore di durata quinquennale. Tale programma, corredato dalle previsioni di spesa, sarà presentato al Parlamento come allegato al bilancio di previsione per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sarà indirizzato in via prioritaria, attraverso interventi diretti dello Stato o contributi finanziari alle regioni, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) progettazione e attivazione del sistema bibliografico nazionale e del servizio nazionale di accesso al patrimonio librario e ai documenti;

2) campagne conoscitive e di accertamento finalizzate alla redazione degli inventari regionali di cui al precedente articolo 38;

3) definizione e prima attuazione di piani di riordino, potenziamento tecnico, risanamento ambientale di archivi, musei, biblioteche;

4) definizione e prima attuazione di piani di potenziamento dei servizi e delle attrezzature tecniche degli istituti centrali;

5) progettazione e attuazione a livello nazionale e regionale dei centri di documentazione e informazione con particolare riguardo al servizio centrale per le esportazioni e le importazioni;

6) progettazione e prima attuazione dei centri regionali per la conservazione e il restauro;

7) progetti di ricerca finalizzati alla definizione dei procedimenti applicativi per la conservazione del materiale lapideo e dei bronzi all'aperto.

ART. 61.

(Trasferimento di ulteriori competenze al Ministero per i beni culturali e ambientali).

Entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per trasferire al Ministero per i beni culturali e ambientali, che da quel momento assumerà il nome di Ministero per i beni e le attività culturali e per l'ambiente,

le competenze in materia di spettacolo attualmente esercitate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tranne quelle che saranno trasferite alle regioni attraverso le leggi di riforma del teatro, del cinema e della musica. Nel Ministero per i beni e le attività culturali e per l'ambiente saranno unificate anche altre competenze in materia di attività culturali attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altri Ministeri.

Il disegno di legge di cui al precedente comma prevede altresì la soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e il trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle residue competenze in materia di turismo.